

Allegato C del N. 1071/67 di Racc.

ACCADEMIA ITALIANA OPTOMETRISTI CONTATTOLOGI -A.I.O.C.

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale;

REGOLAMENTO INTERNO

Art.1

- 1.1. L'ammissione all'Accademia Italiana Optometristi Contattologi – A.I.O.C. - deve essere richiesta mediante domanda scritta redatta su apposito stampato fornito dalla segreteria

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

- a) fotocopia della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico;
- b) fotocopia di diploma in optometria od in contattologia o documenti equipolenti;
- c) due foto tessera recenti (di non oltre tre mesi) del richiedente;
- d) un assegno intestato alla A.I.O.C. Per un importo corrispondente alla quota di iscrizione e alla quota associativa per l'anno in corso.

- 1.2. Il Consiglio direttivo delibera sulla ammissione del richiedente o sulla reiezione della domanda, dopo aver valutato i documenti prodotti e dopo avere assunto in proprio le informazioni del caso. Prima della delibera può essere richiesto all'interessato un colloquio informativo a migliore documentazione della sua professionalità.

- 1.3. La delibera consiliare viene comunicata all'interessato.

- 1.4. Il rifiuto della richiesta di colloquio o il rifiuto di accettare l'ammissione nella categoria assegnata di studenti e professionisti della scienza della visione, contattologo, optometrista, comporta la non accettazione della domanda.

- 1.5. La decisione del Consiglio direttivo relativa all'ammissione o alla reiezione della domanda presentata ai sensi del presente articolo, deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

- 1.6. La non ammissione del richiedente comporta la restituzione degli importi versati come sub.1.1. d); nel caso in cui il richiedente non abbia accettato la categoria assegnata, verrà incamerato l'importo pari alla quota di iscrizione, mentre verrà restituito l'importo pari alla sola quota associativa per l'anno in corso.

- 1.7. La domanda, i documenti, gli assegni, e quant'altro, compresa la corrispondenza e qualunque atto od oggetto, debbono essere fatti pervenire alla segreteria A.I.O.C..

Art.2

- 2.1. Avverso la reiezione della domanda di ammissione è consentito il ricorso scritto all'assemblea dei consociati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art.1.5.
- 2.2. Se i tempi tecnici lo consentono il ricorso viene incluso nell'ordine del giorno della prossima assemblea; diversamente sarà portato in discussione nella riunione assembleare successiva.
- 2.3. L'assemblea decide insindacabilmente sul ricorso, a maggioranza di voti.

Art.3

- 3.1. Al consociato spetta l'attestato e il distintivo di appartenenza alla Accademia per la categoria alla quale è stato ammesso, la tessera associativa e le pubblicazioni edite dall'Accademia; gli è inoltre consentito l'uso del logo dell'A.I.O.C., per la categoria per la quale è stato ammesso.
- 3.2. Il Consociato interviene alle assemblee nonché alle manifestazioni promosse dal sodalizio. Può presentare quanto possa illustrare i compiti istituzionali dell'Accademia; tuttavia le sue iniziative debbono ricevere la preventiva approvazione del Consiglio direttivo.
- 3.3. Al Consociato è fatto obbligo di partecipare ad almeno un corso di aggiornamento ogni anno, secondo modalità che saranno determinate dal Consiglio direttivo.

L'inosservanza di questa norma potrà determinare da parte del Consiglio direttivo la proposta di radiazione dall'Accademia.

Art.4

- 4.1. L'associato può dimettersi dall'Accademia in qualunque momento purchè sia trascorso almeno un anno dalla data della sua ammissione.
- 4.2. Le dimissioni non sono accettate se non viene restituito l'attestato di appartenenza all'A.I.O.C., il distintivo e la tessera associativa, fermo restando per il dimissionario il disposto dell'Art. 7.
- 4.3. L'inadempienza a quanto sopra previsto comporta l'obbligo per il dimissionario di corrispondere la quota associativa annuale fino a quando non abbia assolto gli obblighi di cui al presente articolo.
- 4.4. Le dimissioni hanno effetto - con la conseguente decadenza da ogni reciproco obbligo statutario e regolamentare - con inizio dal giorno indicato dal Consiglio direttivo nella lettera di accettazione delle dimissioni medesime.

Art.5

- 5.1. La quota associativa dell'anno in corso e le somme di denaro versate per qualunque motivo, compreso l'acquisto di oggetti, non vengono restituite al consociato dimissionario, radiato od espulso.
- 5.2. I documenti comunque consegnati all'Associazione non sono restituibili in nessun caso.

Art.6

- 6.1. Il Consiglio direttivo può deliberare la sospensione dell'associato da ogni attività dell'Accademia quando questi diventi moroso nei confronti dell'Associazione, quando si manifesti la sua incompetenza professionale, quando si renda inosservante dei principi di deontologia o per qualsiasi motivo giudicato lesivo del buon nome o degli interessi dell'Accademia.
- 6.2. La sospensione può essere revocata al cessare delle cause che l'hanno provocata.
- 6.3. Negli stessi casi previsti al punto 6.1 il Consiglio direttivo può proporre alla prossima assemblea dei consociati la radiazione o l'espulsione dell'associato sospeso.
- 6.4. Quando la delibera di sospensione del Consiglio Direttivo non fissi una durata della sospensione stessa, ogni decisione in merito dovrà essere rimessa alla prima assemblea generale, la quale delibererà sulla durata della sospensione, sulla radiazione e sulla revoca della sospensione.
- 6.5. Anche contro la delibera del Consiglio direttivo che determinerà il periodo della sospensione, l'interessato può ricorrere all'assemblea.
- 6.6. La sospensione comporta per il socio l'interdizione da ogni attività sociale, il divieto di partecipare a manifestazioni, riunioni, assemblee, e di usare o avvalersi della qualifica di socio e dei suoi segni distintivi.
- 6.7. La radiazione consiste nella cancellazione del nome dell'interessato dall'elenco degli associati dell'Accademia.
- 6.8. L'espulsione consiste nella cancellazione come per la radiazione, ma con l'aggravante di una nota di biasimo e con la pubblicazione sugli organi di stampa dell'Accademia dei motivi dell'espulsione, nonché nel rifiuto perenne alla riammissione.

Art.7

La quota associativa annua dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. Il relativo versamento è provato dal possesso del contrassegno annuale da porre sulla tessera associativa.

Dal 1° aprile l'associato che non abbia provveduto al versamento del

contributo dovuto per l'anno in corso è considerato moroso ed assoggettato al versamento di tutte le spese che l'Accademia avrà incontrato per la esenzione, con i limiti stabiliti dalle leggi per quanto concerne gli interessi legali. A carico del consociato moroso, che entro il 30 giugno non abbia ancora versato il contributo associativo annuale, sarà emesso dal Consiglio direttivo provvedimento di sospensione con le modalità di cui all'art.6, salvo restando il diritto dell'Accademia di ripetere anche per la via legale quanto dovutole per danni materiali e morali.

Art.8

Il simbolo dell'A.I.O.C. È costituito da una croce a bordi rossi in campo bianco racchiudente al centro la stilizzazione di un occhio umano investito a sinistra da un fascio di radiazioni che convergono in un punto oltre l'occhio, il tutto racchiuso in una corona circolare comprendente la dicitura Accademia Italiana Optometristi Contattologi O.N.L.U.S.

Il simbolo è regolarmente registrato. Il simbolo dell'A.I.O.C. per la Categoria Student è costituito da una croce a bordi rossi in campo bianco, sormontata in basso dalla dicitura Student, racchiudente al centro la stilizzazione di un occhio umano investito a sinistra da un fascio di radiazioni che convergono in un punto oltre l'occhio, il tutto racchiuso in una corona circolare comprendente la dicitura Accademia Italiana Optometrista Contattologi O.N.L.U.S.-

Chi usa indebitamente il simbolo dell'A.I.O.C. È soggetto alle sanzioni di legge. Costituisce uso indebito quello da parte di non associati dell'Accademia, da parte di ex-associati dimissionari o radiati o espulsi e da parte di chiunque non sia espressamente autorizzato dal Consiglio direttivo dell'Accademia stessa. E' vietata la cessione a terzi non facenti parte dell'A.I.O.C. di oggetti che rechino il simbolo di cui si tratta. L'esercente non iscritto all'A.I.O.C. Non può esporre il simbolo dell'Accademia, ancorchè annoveri uno o più collaboratori o dipendenti iscritti all'Accademia.

Art.9

La firma sociale spetta esclusivamente al Presidente, o in sua assenza al Vice Presidente; ogni uso della firma sociale da parte di altri soci, anche se rivestono cariche sociali, è subordinato ad apposita deliberazione consigliare. Il Segretario ed il Sotto Segretario sono responsabili della regolare tenuta di tutti i libri sociali, del loro aggiornamento, ed eventuale vidimazione, ogni verbale o deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio direttivo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Tesoriere è responsabile della regolare tenuta dei libri e dei registri amministrativi, e deve controfirmare ogni documento amministrativo di entrata o di uscita di cassa.

Art.10

- 10.1 Gli eventuali settori o commissioni scientifiche dovranno essere quanto meno presieduti da un componente del Consiglio direttivo.
- 10.2 Le eventuali resultanze e conclusioni dei lavori dei settori o commissioni dovranno essere comunque approvate dal Consiglio direttivo.
- 10.3 Il Consiglio direttivo può tuttavia con regolare delibera demandare ai detti settori o commissioni specifici incarichi e poteri, quali risultano dettagliatamente precisati nella delibera stessa.